

Decreto n. 2974/2020



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Al Consiglio Superiore della Magistratura – Settima Commissione

Al Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Ai Presidenti dei COA di Reggio Calabria, Palmi e Locri

A tutti i magistrati ordinari ed onorari del Tribunale di Reggio Calabria

Ai magistrati onorari dell'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria

Al Dirigente Amministrativo ed ai direttori di cancelleria del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace

Al Consiglio Giudiziario

Oggetto: Attività giudiziaria presso il Tribunale di Reggio Calabria e l'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (*"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza*

epidemiologica da COVID-19"), convertito, con modificazioni, dalla L.17 luglio 2020, n.77;

visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 ("Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020") ed in particolare l'art.1, che, modificando l'art.1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2020, n.35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 al 31 gennaio 2021;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante <<Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante <<Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>;

visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n.137 (" Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"), che agli artt.23 e 24, in particolare, fornisce disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art.221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

visti i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 e il decreto del Ministero della Salute del 4 novembre u.s.;

viste le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2020 e del 26 marzo 2020, che hanno dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza Covid;

Visto il provvedimento del 9.11.2020 del Direttore Generale dei sistemi informatici Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art.24, comma 4 del decreto legge 28 ottobre 2020 n.137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di rinvio;

rilevato che la Regione Calabria , a seguito del Provvedimento del Ministero della Salute del 4 novembre u.s., in relazione alla situazione epidemiologica ed al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, è stata dichiarata "Area rossa";

rilevato che in forza dei citati provvedimenti governativi sono state emanate misure urgenti in materia di tutela della salute, prorogando lo stato di emergenza al 31.1.2021 (decreto legge 7.10.2020 n.125) e dettando disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale, al fine, da un lato, di contenere e ridurre le forme di contatto personale

che favoriscano il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, di assicurare la continuità del servizio giustizia, senza che sia stata prevista alcuna sospensione della funzione giudiziaria;

rilevato che con la citata delibera del C.S.M. del 7.11.2020 è stata impartita la raccomandazione ai dirigenti di assumere i provvedimenti organizzativi di carattere generale per iscritto ed attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere – con modalità anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico- sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza – in funzione consultiva i componenti dell'ufficio, l'avvocatura ed il personale amministrativo;

sentiti i presidenti di Sezione, il Dirigente Amministrativo e l'Avvocatura tutto ciò premesso

DISPONE

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I SETTORI DEL TRIBUNALE

E' confermato per quanto non espressamente derogato dalle disposizioni del presente provvedimento il decreto presidenziale n.1267/2020 del 7 maggio 2020.

UDIENZE

Si dispone che tutti i procedimenti da trattare in presenza fisica, sia civili che penali, vengano fissati con indicazione di orari di inizio differenziato in modo tale che, ragionevolmente, il singolo procedimento possa essere esaurito prima dell'effettiva trattazione dell'altro.

Si raccomanda per il settore penale, ove l'inserimento della posta nei relativi fascicoli lo consenta, di comunicare le fasce orarie di trattazione dei processi con congruo anticipo attraverso l'inoltro dei ruoli di udienza mediante mail all'indirizzo ordineavvocatirc@gmail.com per la pubblicazione sul sito istituzionale del COA.

I ruoli delle udienze, con l'indicazione dell'orario di trattazione e delle date di rinvio dei processi da differire, dovranno essere affissi non solo alle porte delle aule ma anche in postazioni più defilate dell'atrio, oltre che nella saletta del COA, per consentirne la consultazione senza doversi necessariamente assembrare dinanzi alle porte delle aule.

Si conferma l'obbligo di osservanza delle disposizioni cautelative per il contenimento del rischio di contagio Covid-19, il cui rispetto è condizione per lo svolgimento dell'attività di udienza.

Il giudice monocratico o il presidente del collegio vigileranno in aula sull'adempimento delle prescrizioni cautelative (in particolare utilizzo continuativo della mascherine, mantenimento di distanza maggiore di un metro tra i vari soggetti presenti in aula).

Il Giudice monocratico o il presidente del collegio, qualora accerti l'assenza delle condizioni cautelative e di protezione e l'impossibilità di superare il problema nell'immediatezza, anche ove abbia disposto la celebrazione del processo a porte

chiusa ai sensi dell'art.128 c.p.c. e dell'art.472 comma 3 c.p.p. e adottato idonei interventi potrà differire la trattazione dell'udienza avvisando il presidente di sezione della problematica riscontrata. I praticanti avvocati sono ammessi a presenziare alle udienze solo ove la capienza dell'aula, tenuto conto del numero di difensori, parti e testimoni per il singolo processo, lo consenta.

I giudici del settore penale che devono trattare processi con elevato numero di parti, incompatibile con la capienza delle aule del Palazzo Cedir come determinata con la relazione del R.S.S.P. del 27.06.2020, dovranno fare tempestiva richiesta dell'utilizzo delle Aule B1 – B3 – B4 - referente assistente sig. Massimo Morgante – presso l'Aula Bunker di V.le Calabria, raccordandosi con i cancellieri delle diverse Sezioni ove l'aula sia già impegnata per i necessari spostamenti e/o rinvii dei processi, dando priorità nella effettiva trattazione ai processi con imputati sottoposti a misura cautelare.

Al fine del migliore impiego delle risorse logistiche e di assicurare la celebrazione dei processi in aule dalla capienza compatibile con le misure sanitarie, è consentita la fissazione di udienze anche in deroga alla calendarizzazione tabellare, previo verifica della disponibilità dell'assistenza del personale delle cancellerie interessate.

Nel caso in cui si renda necessario procedere al rinvio di procedimenti, per il settore civile deve procedersi con provvedimenti telematici e non cartacei; per il settore penale si raccomanda di comunicare con congruo anticipo il rinvio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria mediante inoltro di mail all'indirizzo ordineavvocatirc@gmail.com per la pubblicazione sul sito istituzionale, con indicazione degli estremi dei processi che verranno rinviati, individuati mediante soli R.G.N.R e R.G.Trib. e, per il rispetto della privacy, senza indicazione del nominativo degli imputati. Alla comunicazione suddetta seguirà il rinvio in udienza, mediante modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa del difensore d'ufficio individuato per l'udienza dalla cancelleria mediante richiesta al call center – difesa d'ufficio, allo scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale ed evitare aggravii alla cancelleria di notifiche di decreti di rinvio fuori udienza.

DEPOSITO DI ATTI, DOCUMENTI E ISTANZE NELLA VIGENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

ACCESSO ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO

Ai sensi dell'art.24 comma 4 del decreto legge n.137 del 28 ottobre 2020 per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo (come saranno indicati in decreti del Ministro della Giustizia in via di emanazione), fino al 31.01.2021, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art.7 del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n.44.

Fino all'emanazione dei decreti attuativi del Ministero della Giustizia potranno essere depositati mediante posta elettronica certificata tutti gli atti del settore penale diversi da tutti i mezzi di impugnazione (dovranno pertanto essere depositati con modalità ordinarie le richieste di riesame e gli appelli in materia di misure cautelari personali e reali, i reclami ex art.410 bis c.3 c.p.p., l'opposizione alla richiesta di archiviazione ex art.410 c.p.p., gli appelli alle sentenze di primo grado, i ricorsi alla Corte di Cassazione, i reclami avverso provvedimenti di rigetto o revoca di ammissione al patrocinio al spese dello Stato).

Le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel settore penale potranno essere depositate mediante posta certificata, ai fini della decorrenza cui seguirà il deposito dell'originale cartaceo, anche a mezzo posta, prima della richiesta di liquidazione.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata del Tribunale di Reggio Calabria, come assegnati all'Ufficio giudiziario con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informatici Automatizzati del Ministero della Giustizia del 9.11.2020 sono i seguenti:

Casella associata alla sezione G.I.P./G.U.P.	depositoatt penali1.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it
Casella associata alla sezione penale dibattimentale e alla sezione del riesame	depositoatt penali2.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it
Casella associata alle sezioni Corte d'Assise, misure di prevenzione e corpi di reato	depositoatt penali3.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it

Al fine di veicolare al meglio i depositi e di velocizzarne le attività di accettazione, si chiede ai sig.ri avvocati di indicare nell'oggetto:

- la tipologia di atto;
- la sezione e/o cancelleria;
- eventuale nr. RGNR o di RGtrib/RGAssise/RGGIP/RGMP.

Si manda alla consultazione del provvedimento DGSIA, pubblicato sul Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, per le modalità di trasmissione e il formato dell'atto. Si evidenzia che la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella PEC assegnata all'Ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze, è pari a 30 Megabyte.

Al fine di disciplinare l'accesso alle singole cancellerie per ogni altro diverso servizio l'utenza dovrà avvalersi del STC (Sistema Telematico di Contingentamento).

Tramite il sistema STC gli utenti, suddivisi in categorie (professionisti e cittadini), e previa registrazione, potranno fissare un appuntamento presso le cancellerie, tramite un calendario digitale, ad una determinata ora e giorno, al fine di non creare affollamenti ed eccessiva frequentazione dei locali dell'Ufficio Giudiziario. Inoltre il sistema assicura all'utente i giorni maggiormente favorevoli all'accesso, nonché la prenotazione di accessi in più cancellerie ad orari scaglionati al fine di concentrare le proprie attività in un unico giorno, evitando di conseguenza la formazione di assembramenti.

La piattaforma del STC è accessibile dalla home page del sito ufficiale del Tribunale di Reggio Calabria.

MODALITA' DI ACCESSO DELL'UTENZA E DEL PERSONALE

A decorrere dal 19.10.2020, al fine di disciplinare l'accesso ordinato all'Ufficio Giudiziario ed evitare assembramenti l'utenza dovrà utilizzare i seguenti percorsi:

- varco "Torre 4" (postazione di vigilanza 4): per il solo ingresso alle aule di udienza eccetto l'aula 1
- varco "Torre 3" (postazione di vigilanza 3): per il solo ingresso agli Uffici della Procura della Repubblica se muniti di badge visitatore Procura;
- varco " Torre 2" (postazione di vigilanza 2) : per il solo ingresso all'aula di udienza n.1, alle aule di udienza ai piani, ed alle cancellerie se muniti di prenotazione o badge visitatore Tribunale/Visitatore Ordine Avvocati

E' fatto divieto di transito interno dall'accesso "Torre 3" all'utenza non autorizzata all'accesso all'Ufficio Giudiziario se non per la partecipazione alle udienze. A tal fine il personale di vigilanza assicurerà il monitoraggio sul percorso interno.

Il personale amministrativo ed i magistrati, per raggiungere le aule di udienza, eccetto le aule 14 e 15, dovranno utilizzare esclusivamente il "percorso di sicurezza torre 2". Per il raggiungimento delle aule 14 e 15 il personale amministrativo ed i magistrati seguiranno percorso riservato.

L'uso degli ascensori è limitato al massimo a n. 2 persone alla volta.

TIROCINI FORMATIVI EX ART.73 DEL DECRETO LEGGE N.69/2013 E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'attività di formazione dei tirocinanti in corso presso il Tribunale ex art.73 del decreto legge n.69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013 e successivamente integrato dal decreto legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, proseguirà da remoto.

Sarà cura dei magistrati affidatari stabilire i termini della prosecuzione del tirocinio secondo modalità compatibili con le prescrizioni vigenti in materia di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, raccordandosi con i rispettivi Presidente di sezione preposti agli Uffici del Processo istituiti nelle singole sezioni.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI SETTORI GIURISDIZIONALI

SETTORE CIVILE

Considerato che è in vigore l'art. 221 Legge 17 luglio 2020, n. 77 come prorogato dall'art 1 comma 3 lett a) del DL n 125 del 2020 che - al fine di assicurare le esigenze sanitarie per il contenimento dell'emergenza epidemiologica (comma 2) - consente di disporre la trattazione scritta delle fasi procedurali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (comma 4) fino al 31.12.2020

che non sono state diramate ulteriori norme di legge né disposizioni per la gestione delle udienze e trattazione delle cause neppure con il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 279- Serie Generale in data 9.11.2020;

RITENUTO

che allo stato, ed in attesa di verifica dell'evoluzione della situazione sanitaria sul territorio, per garantire le prioritarie esigenze di tutela della salute nello svolgimento dell'attività giudiziaria nel SETTORE CIVILE devono essere diramate le opportune disposizioni e linee guida generali che seguono, alle quali si atterrano i magistrati:

1. Non saranno trattate, e saranno differite con decreto d'ufficio e prima dell'udienza, le prove testimoniali e le audizioni di informatori nei processi che non presentino caratteri di urgenza;
2. Sarà privilegiata la trattazione scritta delle controversie nei termini fissati dall'art. 221 Legge 17 luglio 2020, n. 77. Ove non in contrasto con la norma di legge, sono richiamate le linee guida della trattazione scritta diramate da questa Presidenza con il provvedimento dirigenziale n.1267/2020 del 7 maggio 2020.
3. **La trattazione delle cause in presenza è limitata al numero di non più di dieci per udienza**, almeno di massima, e fatti salvi limitati superamenti del suddetto numero per motivate ragioni di urgenza;
4. La scelta delle cause da trattare effettivamente in presenza deve rispondere ai criteri di priorità già fissati nelle programmazioni ex art 37 DL 98/2011 elaborate per i singoli settori di attività in materia civile, lavoro e previdenza; in ogni caso devono privilegiarsi le cause più antiche o che presentino caratteri di urgenza, oltre che i cautelari che non sia stato possibile trattare per iscritto

5. La trattazione in presenza deve essere organizzata in fasce orarie preventivamente pubblicate sul sito ufficiale del Tribunale di Reggio Calabria, almeno qualche giorno prima dell'udienza, e deve essere organizzata in modo tale da evitare assembramenti, e affollamento dei locali e degli spazi degli uffici giudiziari interessati;

6. Le controversie che non sarà possibile trattare in presenza, e che sono fissate nelle prossime udienze in numero superiore a quello indicato come massimo, saranno differite con decreto motivato attraverso il pct , tempestivamente comunicato ai difensori almeno qualche giorno prima dell'udienza , in modo evitare l'accesso agli uffici giudiziari degli avvocati e delle parti delle cause differite

7. Le medesime regole varranno per i giudici del lavoro e della previdenza, togati ed onorari; questi ultimi provvederanno nella massima misura possibile in via cartolare alla trattazione degli ATP, in gran numero agli stessi demandati, differendo il giuramento dei CTU nelle controversie più recenti e **limitando a venti il numero di controversie trattate in presenza per il suddetto giuramento.**

Trattazione scritta udienza separazione consensuale e divorzio congiunto ai sensi dell'art.221 comma 4 decreto legge 34/2020 e art.23 comma 6 decreto legge 137/2020

1. I procuratori delle parti possono effettuare la richiesta di trattazione scritta, da depositare nel fascicolo telematico, chiedendo di omettere la comparizione delle parti e di sostituire la medesima udienza con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, producendo in allegato dichiarazione sottoscritta dalle parti (allegato semplice) contenente espressa rinuncia all'udienza di comparizione e dichiarazione di non volersi conciliare ex art 23 comma 6 decreto legge 137/2020, nonché copia delle condizioni di separazione sottoscritte dalle parti (allegato semplice) ai fini della omologazione o della sentenza. I procuratori producono altresì scheda anagrafica (allegato semplice), come da modello trasmesso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria. Il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, provvede a fissare udienza di trattazione scritta esonerando le parti dal deposito di ulteriori note di trattazione scritta, omettendo la comparizione delle parti, stante la rinuncia espressa e la volontà di non riconciliarsi; dispone altresì che, in mancanza di ulteriori depositi, si considerano riportate le richieste formulate.

2. Nel caso di separazione / divorzio consensuale con udienza già fissata, verrà depositata, nel termine normativamente previsto, la medesima richiesta indicata al punto 1), indicando la data di udienza che si chiede venga tenuta con modalità di trattazione scritta. Il tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, provvede a fissare udienza di trattazione scritta esonerando le parti dal deposito di ulteriori note di trattazione scritta.

3. Nel caso di separazione o divorzio giudiziale da trasformare in consensuale, i procuratori delle parti potranno depositare istanza di mutamento del rito ai fini della

conversione della procedura contenziosa e trasformazione in consensuale, cui potranno far seguire l'istanza di cui al punto 2)

Volontaria Giurisdizione

1. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle procedure di volontaria giurisdizione consensuali ex art. 710 c.p.c. e a quelle relative al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

2. I procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione verranno trattati esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stata dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

3. I procedimenti in materia di volontaria giurisdizione (tra i quali vanno tuttavia esclusi i procedimenti in materia di prima regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento dal datore di lavoro del coniuge obbligato, di sequestro dei beni del coniuge obbligato, di riconoscimento della quota del t.f.r. al coniuge divorziato; di riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge divorziato), saranno trattati solo se sia dedotta una motivata situazione di indifferibilità e/o se la ritardata trattazione del procedimento può produrre grave pregiudizio alle parti;

4. La trattazione in presenza dei procedimenti in materia di volontaria giurisdizione (procedimenti ex artt.710 c.p.c. e 9 Legge n.898/1970 che non siano consensuali; procedimenti in materia di prima regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio che non siano consensuali; procedimenti di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento dal datore di lavoro del coniuge obbligato, di sequestro dei beni del coniuge obbligato, di riconoscimento della quota del t.f.r. al coniuge divorziato; di riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge divorziato; procedimenti di nomina e/o revoca di amministratore di condominio; stato civile) sarà limitata al numero di non più di cinque per udienza, almeno di massima, e fatti salvi limitati superamenti del suddetto numero per motivate ragioni di urgenza;

Procedure concorsuali e sovraindebitamento

1. Verranno trattate con modalità cartolare le udienze di approvazione del rendiconto nonché l'approvazione dei progetti di riparto.

2. Verranno trattate in presenza:

a. le procedure prefallimentari fino a un massimo di 5 a udienza;

b. i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento fino a un massimo di 2;

- c. le verifiche dei crediti fino a un massimo di 4, salvo che per l'elevata quantità di domande da esaminare in ciascuna verifica non si renda necessario trattarne un numero inferiore;
- d. le adunanze dei creditori nei procedimenti di concordato fino ad un massimo di 1;

Esecuzioni Immobiliari

Verranno trattate con modalità cartolare tutte le udienze anche quelle ex art.569 c.p.c. e di opposizione, ad eccezione delle vendite fissate davanti al G.E. e di quelle fissate ex art. 600 c.p.c. che verranno trattate in presenza fino a un massimo di 6.

Pignoramenti presso terzi

Verranno trattate con modalità cartolare tutte le udienze anche le prime udienze e quelle di opposizione, ad eccezione di quelle fissate ex artt. 548 e 549 c.p.c. che verranno trattate in presenza fino a un massimo di 4.

Pignoramenti mobiliari presso il debitore.

esecuzione forzata di obblighi di fare, consegna e rilascio;

pignoramenti di quote societarie

1. Verranno trattate con modalità cartolare le udienze relative alle procedure esecutive mobiliari presso il debitore ad eccezione delle prime udienze riguardanti le procedure di valore superiore ad €20.000,00 che verranno trattate in presenza.
2. Con modalità cartolare verranno trattate anche le relative opposizioni, ad eccezione di quelle fissate per la prima udienza da trattarsi in presenza.
3. Verranno trattate con modalità cartolare anche le procedure di esecuzione forzata di obblighi di fare, consegna e rilascio ad eccezione di quelle fissate per la prima udienza da trattarsi in presenza.
4. Le procedure da trattare in presenza nelle predette materie non potranno comunque superare il numero di 10 a udienza.
5. Le udienze relative a pignoramenti di quote societarie verranno trattate in presenza.

Opposizioni a pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973

1. Verranno trattate con modalità cartolare tutte le udienze ad eccezione di quelle fissate per la prima udienza che verranno trattate in presenza fino ad un massimo di 5.
2. I Giudici che si occupano contestualmente di procedure concorsuali, procedure di sovraindebitamento, esecuzioni immobiliari e presso terzi, pignoramenti di quote societarie e opposizioni a pignoramento esattoriale potranno comunque trattare i predetti procedimenti fino ad un numero massimo complessivo di 15 a udienza.

SETTORE PENALE

SEZIONE DEL DIBATTIMENTO

Si conferma l'applicazione del protocollo n.1075/2020 dell'aprile 2020 avente ad oggetto "Disposizioni attuative del Protocollo di intesa distrettuale del 31.03.2020 per la trattazione delle udienze penali mediante collegamenti da remoto con il programma Teams" ed al relativo vademecum, ai quali integralmente si rinvia, ove compatibili con la disciplina di cui al decreto legge 28 ottobre 2020 n.137.

Stante le limitazioni previste dalla citata normativa verranno celebrate da remoto, ove i mezzi tecnici lo consentano, le udienze di convalida dell'arresto. Il successivo giudizio direttissimo potrà essere celebrato da remoto ove si definisca con richiesta di applicazione della pena nella stessa udienza.

Verranno altresì celebrate da remoto, ove il difensore munito di procura speciale lo richieda almeno 5 giorni prima dell'udienza, le udienze di conferimento di incarico peritale per l'accertamento della compatibilità dello stato di salute dell'imputato con la misura detentiva, gli incidenti di esecuzione, le prime udienze aventi ad oggetto la verifica della regolarità della costituzione delle parti, le questioni preliminari e l'apertura del dibattimento.

Le udienze da remoto saranno tenute dal giudice nell'aula di udienza unitamente all'ausiliario ai sensi dell'art.23 comma 5 D.L. 137/2020.

La celebrazione delle udienze, a cui sono stati rinviati processi anche dal periodo "pre-covid", e privi pertanto di fascia oraria, al fine di scongiurare assembramenti sociali dovuti all'elevato numero di difensori e testimoni, dovrà essere assicurata nei seguenti termini:

- il giudice monocratico o il presidente del collegio, fino al giorno precedente all'udienza, deve individuare i processi che non verranno trattati in quanto ricorrano vizio di notifica degli atti introduttivi o di ordinanze di rinvio, giustificazione dell'assenza dei testimoni già pervenuta in cancelleria, legittimo impedimento di una parte o di un difensore, o in quanto in numero superiore a quello che consenta la trattazione in modalità compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 24 ottobre 2020. Per la individuazione dei processi in esubero numerico secondo nei suddetti termini devono essere osservati i criteri di priorità di cui all'art.132 dicp.att.c.p.p.. L'elenco di tali processi dovrà essere comunicato all'indirizzo mail ordineavvocatirc@gmail.com con congruo anticipo rispetto all'udienza indicando anche la data di rinvio. I processi da rinviare verranno poi comunque chiamati all'udienza per la costituzione del rapporto processuale, con la partecipazione del difensore d'ufficio;

- le fasce orarie di trattazione dei processi dovranno essere individuate dai giudici nei giorni precedenti l'udienza, per la comunicazione all'indirizzo mail ordineavvocatirc@gmail.com per la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

- i ruoli dei processi delle udienze, con le rispettive fasce orarie e date di rinvio, in più copie, devono essere affissi alla porta dell'aula di udienza, consegnati al personale

addebiato alla sicurezza per l'affissione in diverse posizioni nelle bacheche del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ubicate nell'atrio;

- il giudice o il presidente del collegio per tutti i processi dovr  prevedere la fascia oraria di trattazione ed i singoli orari di chiamata, secondo sequenze temporali progressive adeguate al prevedibile esaurimento dell'attivit  programmata e cos  da evitare possibili sovrapposizioni;

- nella programmazione delle fasce orarie il giudice dovr  preferire le soluzioni organizzative che assicurino l'allontanamento dall'aula del maggior numero di persone la cui presenza non   necessaria, inserendoli in prima fascia oraria. In prima fascia oraria verr  altres  programmata la trattazione di procedimenti con richiesta di ammissione alla messa alla prova o di definizione con oblazione o applicazione della pena. In seconda fascia oraria dovranno essere trattati i processi con testimoni da escutare, salvo che si tratti di testimonianze di cui sia prevedibile un lungo impegno orario, nel qual caso si firseranno in coda all'udienza, anche nelle ore pomeridiane. I processi con testimoni, fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata, verranno chiamati secondo l'ordine di ruolo, salvo comprovate esigenze dei testimoni di rientrare nella sede di provenienza collocata fuori dell'ambito distrettuale. In ultima fascia oraria verr  programmata la trattazione dei processi nella fase della discussione.

Nell'effettuare i rinvii per tutti i processi deve essere previsto l'orario di chiamata all'udienza di rinvio e non potranno essere fissati, all'udienza di rinvio, pi  di venticinque processi di rito monocratico e dieci processi di rito collegiale, eccettuate ragioni di urgenza connesse al rischio di scadenza di termini di custodia cautelare o di prescrizione di reati in processi con costituite parti civili o altre necessit  di rapida trattazione, a seguito della richiesta di una delle parti processuali o secondo la valutazione del giudice, avuto riguardo alla condizione, agli interessi ed alle esigenze che emergono in concreto nel singolo procedimento.

Nell'autorizzare la citazione dei testimoni dovr  preferirsi l'escussione di testi che risiedono nell'ambito distrettuale, riservando ad udienze successive al periodo emergenziale la citazione di testi la cui presenza comporta spostamenti inter-regionali, e sempre che non ricorrano ragioni di urgenza connesse alla necessit  di assicurare la rapida definizione del processo.

L'udienza non potr  comunque protrarsi oltre le ore 17,00 salvo esigenze di acquisizione della prova o di discussione.

Le udienze in cui   ammessa la presenza del pubblico potranno celebrarsi a porte chiuse ai sensi dell'art.472 comma 3 c.p.p..

Al fine di evitare assembramenti si sensibilizzano gli avvocati a non accedere all'Ufficio ove tempestivamente avvisati, nei termini suddetti, del rinvio dei processi, ed a dissuadere i propri assistiti dal farsi accompagnare da congiunti.

Per i processi che vedono un numero elevato di parti i giudici dovranno prima dell'udienza prevedere il rinvio ad una data in cui sia reperibile un'aula capace di contenere tutte le parti in sicurezza, anche presso l'aula bunker di v.le Calabria o

mediante l'attivazione del videocollegamento tra due aule del Cedir che siano disponibili. Il rinvio verrà comunicato nei termini suddetti all'Ordine degli avvocati ed effettuato all'udienza con la partecipazione di un unico difensore d'ufficio o su delega. I giudici sono assolutamente tenuti ad evitare situazioni di assembramento, avvalendosi, ove necessario, del personale addetto alla vigilanza per assicurare che in aula sia presente un numero di persone non superiore a quello consentito in base alla relazione del RSSP, vengano indossati in maniera corretta i dispositivi di sicurezza individuali e venga mantenuta la distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra.

SEZIONE DEL RIESAME E DEGLI APPELLI

La partecipazione a distanza degli indagati/imputati detenuti, internati o sottoposti a custodia cautelare, all'udienza camerale nei procedimenti innanzi al tribunale del riesame è assicurata a distanza dal luogo di detenzione ai sensi dell'art. 23 comma 4 d.l. 137/2020, utilizzando lo strumento della videoconferenza o tramite collegamenti da remoto individuati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

L'istituto penitenziario, che cura il collegamento, garantisce un canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'assistito, anche con l'impiego di sistemi di telefonia fissa o mobile, nonché comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria i dati necessari al collegamento da remoto, le variazioni e le difficoltà tecniche insorte.

Ad attestare l'identità dell'imputato/indagato provvede in apertura dell'udienza l'ufficiale di polizia giudiziaria presente nel sito da cui si effettua il collegamento da remoto.

In caso di attivazione della partecipazione dell'imputato a distanza la cancelleria informa tempestivamente, tramite posta elettronica, il difensore del luogo e delle modalità di partecipazione dell'assistito.

Al fine di limitare i contatti personali, le udienze possono essere celebrate - anche su istanza di parte, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale del riesame immediatamente dopo la notifica dell'avviso d'udienza, e comunque almeno tre giorni prima della data fissata - tramite collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. In tal caso i soggetti che hanno diritto d'intervenire sono avvisati dalla cancelleria mediante invio di link ipertestuale per l'apertura della stanza virtuale. L'imputato/indagato, libero o sottoposto a misura cautelare personale diversa dalla custodia in carcere, partecipa all'udienza a distanza dalla medesima postazione del difensore, che ne attesta l'identità.

Una volta verificata la regolare costituzione delle parti e l'effettività del collegamento tra i vari partecipanti, si dà atto a verbale che si procede con la partecipazione a distanza in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

L'ausiliario del giudice presente nell'aula d'udienza dà atto nel verbale delle modalità di collegamento da remoto, delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale.

Al difensore che interviene da remoto è esplicitamente richiesto se presso il luogo, da cui si collega, siano presenti soggetti estranei all'udienza. Sono considerati soggetti legittimati a presenziare i componenti dell'ufficio difensivo, quali i praticanti e i consulenti tecnici, i cui nominativi sono inseriti a verbale all'atto della costituzione delle parti.

Nel corso dell'udienza a distanza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti e avanzare istanze mediante la piattaforma in uso e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si dà atto nella redazione del verbale. Gli atti e i documenti prodotti sono stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo cartaceo.

Nel caso in cui l'udienza si svolga nelle forme ordinarie, il difensore, qualora l'imputato/indagato sia ristretto in carcere e la partecipazione all'udienza avvenga a distanza, deve assicurare la disponibilità di autonoma postazione dotata di programma per il collegamento da remoto e autonoma connessione a internet, per consentire la celebrazione dell'udienza. Qualora il professionista ne sia sprovvisto, potrà avvalersi di apposita postazione messa a disposizione dal Tribunale.

Le presenti linee guida, operative sino al 31 gennaio 2021, salva proroga della disciplina emergenziale, devono raccordarsi alla disciplina specificamente dettata dal codice di rito in tema di partecipazione dell'imputato/indagato ai procedimenti innanzi al tribunale del riesame (artt. 309 e 310 c.p.p.):

- ai sensi dell'art. 309 commi 6 e 8 bis c.p.p. (in ossequio all'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 11803/2020) la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente (anche a distanza) all'udienza solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con la richiesta di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9 bis, c.p.p.;
- la comparizione dell'imputato detenuto o internato nel procedimento di appello è regolata dai commi 3 e 4 dell'art. 127 c.p.p.

La trattazione dei procedimenti è distribuita su più fasce orarie. A tal fine i ruoli d'udienza, con le generalità delle parti private oscurate per rispetto della privacy, sono comunicati con congruo anticipo a cura della cancelleria ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto, affinché ne diano pubblicità, ed affissi all'esterno dell'aula d'udienza.

Le parti hanno cura di modulare la durata degli interventi, provvedendo eventualmente al deposito di memorie nel rispetto dei termini previsti dal codice di rito, in modo da consentire l'osservanza dei tempi di trattazione prestabiliti.

I soggetti che partecipano alle udienze sono tenuti a mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, indossando i prescritti dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

SEZIONE GIP-GUP

Si conferma l'applicazione del protocollo n.1075/2020 dell'aprile 2020 avente ad oggetto *"Disposizioni attuative del Protocollo di intesa distrettuale del 31.03.2020 per la trattazione delle udienze penali mediante collegamenti da remoto con il programma Teams"* ed al relativo *vademecum*, ai quali integralmente si rinvia, ove compatibili con la disciplina di cui al decreto legge 28 ottobre 2020 n.137.

1. INTERROGATORI DI GARANZIA di persone ristrette presso la struttura carceraria:

L'udienza si svolge con collegamento da remoto (videoconferenza o collegamento da remoto mediante piattaforma teams) **sempre**. Il difensore può scegliere se recarsi presso l'ufficio giudiziario, ove si trovano il Giudice e l'assistente ed eventualmente il PM, o presso la struttura carceraria nel caso in cui si proceda all'interrogatorio attraverso il sistema di videoconferenza.

Laddove, invece, si proceda al collegamento da remoto mediante piattaforma teams il difensore potrà scegliere se partecipare all'interrogatorio dal proprio studio o dalla medesima postazione dalla quale partecipa il proprio assistito.

A tale scopo nell'avviso di fissazione dell'interrogatorio sarà contenuto l'invito a indicare la postazione prescelta e l'indirizzo di posta elettronica presso cui inviare l'invito per la partecipazione al TEAM laddove si opti per tale modalità.

Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.

Il giudice si collegherà dall'ufficio con l'assistente.

Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

Non occorre il consenso del sottoposto o del difensore allo svolgimento con modalità da remoto.

2. INTERROGATORI DI GARANZIA di persone SOTTOPOSTE a custodia domiciliare o ad altre misure coercitive:

L'udienza **PUO'** svolgersi con collegamento da remoto e il sottoposto si collega dalla postazione del più vicino ufficio di Polizia giudiziaria che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio salvo che decida di essere presente nel luogo dove si trova il suo assistito.

Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria del più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.

Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.

Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

Non occorre il consenso del sottoposto o del difensore allo svolgimento con modalità da remoto.

UDIENZA DI CONVALIDA DI ARRESTO E FERMO

Le udienze sono tenute, ove sia possibile, mediante collegamenti da remoto (commi 4 e 5 art. 23 DL 137/2020)

Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento.

1. UDIENZE DI CONVALIDA DI FERMO O ARRESTO di persone SOTTOPOSTE a custodia carceraria:

L'udienza si svolge con collegamento da remoto, **ove possibile**. Il difensore può scegliere se recarsi presso l'ufficio giudiziario, ove si trovano il Giudice e l'assistente o presso la struttura carceraria nel caso in cui si proceda all'interrogatorio attraverso il sistema di videoconferenza. Laddove, invece, si proceda al collegamento da remoto mediante piattaforma teams il difensore potrà scegliere se partecipare all'interrogatorio dal proprio studio o dalla medesima postazione dalla quale partecipa il proprio assistito.

Non occorre il consenso del sottoposto o del difensore allo svolgimento con modalità da remoto.

2. UDIENZE DI CONVALIDA DI FERMO O ARRESTO di persone SOTTOPOSTE a custodia domiciliare:

L'udienza è **garantita** con collegamento da remoto, ove possibile, e il sottoposto si collega dalla postazione del difensore (ove può essere autorizzato a recarsi libero e senza scorta che ne attesterà l'identità) oppure entrambi possono collegarsi dalla postazione dell'ufficio di polizia giudiziaria più vicino, quando disponibile.

In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.

Non occorre il consenso del sottoposto o del difensore allo svolgimento con modalità da remoto.

3. UDIENZE DI CONVALIDA DI FERMO O ARRESTO di persone SOTTOPOSTE a misure DIVERSE dalla custodia cautelare (ad es. convalida di arresto di soggetto a piede libero o di soggetto sottoposto all'allontanamento di urgenza dalla casa familiare).

L'udienza **PUO'** svolgersi con collegamento da remoto e il sottoposto si collega solo dalla postazione del difensore.

Non occorre il consenso del sottoposto o del difensore allo svolgimento con modalità da remoto.

In tutti e tre i casi, l'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale o di vistarlo.

Il giudice partecipa dall'Ufficio.

INCIDENTI PROBATORI

La partecipazione da remoto è esclusa. E', inoltre, espressamente esclusa la trattazione da remoto per le udienze in cui sia necessaria l'audizione di testi (comma 5 art. 23 D.L. 137/2020).

UDIENZE CAMERALI

Le udienze camerali, fermo restando il disposto di cui al comma 4 del citato art. 23, possono essere celebrate mediante collegamento da remoto.

Si potrà procedere da remoto dandone avviso alle parti con invito ad indicare entro un termine (5 gg prima dell'udienza) l'indirizzo PEO da cui intendono collegarsi.

L'imputato/indagato in stato di custodia cautelare agli AADD sarà collegato in video dallo studio del difensore.

Non è possibile in tale fase il collegamento dagli uffici di Polizia

Si intendono, esemplificativamente, udienze camerali: gli incidenti di esecuzione, le udienze a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione ovvero fissate dal giudice a mente dell'art. 409 comma 2 c.p.p.; le udienze di patteggiamento ex art. 447 c.p.p.; le udienze di messa alla prova nel corso delle indagini preliminari ed a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato nonché tutti i procedimenti regolati dall'art. 127 del codice di procedura penale (direttamente o per richiamo normativo).

Possono altresì essere celebrate da remoto le udienze di conferimento di incarico peritale per l'accertamento della compatibilità dello stato di salute dell'imputato con la misura custodiale in carcere.

UDIENZA PRELIMINARE

La partecipazione di tutte le parti da remoto è esclusa per le udienze preliminari, salvo che le parti vi consentano

E' evidentemente necessario il consenso di tutte le parti.

Si manterrà la modalità ordinaria laddove il Giudice riterrà di mantenere tale modalità -anche in ragione della circostanza che in ogni caso nelle udienze da remoto deve essere garantito il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti - e/o non vi sia richiesta né consenso per la celebrazione da remoto e sempre ove sia possibile la trattazione da remoto.

In caso contrario, in occasione delle nuove fissazioni o prima della udienza già fissata occorrerà acquisire almeno cinque giorni prima, tramite tempestiva pec inviata a cura della cancelleria alle parti, il consenso alla celebrazione con modalità da remoto e quindi fissare con queste modalità dando comunicazione ai difensori delle parti, al pm ed agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione del giorno, dell'ora e delle modalità di collegamento. Lo stesso iter si seguirà nel caso di richiesta delle parti alla celebrazione da remoto. Anche in tal caso la richiesta dovrà essere inoltrata alla cancelleria del Giudice almeno 5 giorni prima.

La richiesta di trattazione da remoto, se proveniente dal difensore, dovrà essere sottoscritta anche dal proprio assistito, salvo il caso in cui il difensore sia anche procuratore speciale.

L'avviso conterrà:

- l'invito a esprimere il consenso con recapito PEO attraverso cui effettuare il collegamento TEAMS e recapito telefonico;
- l'indicazione del termine entro cui far pervenire la comunicazione;
- la richiesta di indicare recapito PEO, PEC e telefonico attraverso cui ricevere eventuale avviso di celebrazione in presenza per mancanza del consenso di tutte le parti ovvero per problemi di natura tecnica;
- indicazione della PEO e del recapito telefonico della cancelleria del giudice precedente;

Laddove non pervenga il consenso di tutte le parti l'udienza sarà celebrata in presenza e si darà avviso a coloro che avevano chiesto di partecipare da remoto a mezzo PEO o PEC.

1. UDIENZE PRELIMINARI CON IMPUTATI detenuti anche per altra causa presso la struttura carceraria:

L'udienza si svolge con collegamento da remoto sempre e SOLTANTO per le persone detenute, ad eccezione dei casi in cui il collegamento da remoto NON sia possibile.

Per tutte le altre parti, è possibile lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto, a condizione che:

- vi sia il consenso delle parti;
- non debbano essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti;

2. UDIENZE PRELIMINARI CON IMPUTATI liberi o sottoposti a misure diverse dalla custodia cautelare in carcere:

L'udienza PUO' svolgersi con collegamento da remoto per l'imputato e il difensore. Entrambi parteciperanno dalla medesima postazione che potrà essere lo studio del difensore a condizione che:

-vi sia il consenso delle parti;

-non debbano essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

Resta in ogni caso stabilito che:

Qualora nello stesso processo siano presenti imputati detenuti in carcere ed altri non detenuti in carcere, si applicherà il collegamento mediante videoconferenza secondo la disciplina dell'art. 146 bis disp. att. cpp e le persone non detenute in carcere parteciperanno al processo mediante presenza fisica in aula, ma, nel caso in cui i detenuti agli arresti domiciliari prestino consenso si procederà per tutti con il sistema TEAMS e i detenuti agli arresti domiciliari si collegheranno dallo studio del proprio difensore.

Qualora invece nello stesso processo non siano presenti imputati detenuti in carcere ma siano presenti imputati in custodia domiciliare ed imputati liberi, con o senza obblighi, si procederà per tutti mediante collegamento da remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia previa acquisizione del consenso di cui all'art. 23 comma 5 D.L.137/2020

UDIENZE DI ABBREVIATO

L'udienza si svolge con collegamento da remoto sempre e SOLTANTO per le persone detenute. Solo il detenuto è collegato da remoto; tutte le parti stanno in aula; il difensore può stare in aula o in carcere.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA SEZ. GIP-GUP

I procedimenti e processi che non si svolgeranno mediante collegamento da remoto possono celebrarsi a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, cpp.

Le udienze da remoto saranno tenute dal giudice nell'aula di udienza unitamente all'ausiliario ai sensi dell'art.23 comma 5 D.L. 137/2020.

I processi saranno fissati in ciascuna udienza fino ad un massimo di dieci/dodici secondo i criteri di priorità di cui all'art. 132 bis disp. att. al c.p.p..

Per ciascuna udienza i processi dovranno essere suddivisi ad ora fissa o per fascia oraria di chiamata. Ciascun giudice con congruo anticipo (preferibilmente tre giorni prima dell'udienza o cinque giorni prima, se nei tre giorni precedenti siano compresi il sabato e la domenica) e comunque in tempo utile perché gli avvocati ne possano

venire a conoscenza prima dell'udienza, provvederà a comunicare al COA (all'indirizzo mail ordineavvocatirc@gmail.com), per l'inserimento nei siti di questi ultimi, gli orari e/o la fascia oraria di trattazione dei singoli processi.

Con le stesse modalità si procederà con riguardo ai processi per i quali è già certo il rinvio (ad esempio per impedimento o assenza del Giudice etc). In tal caso, al rinvio si procederà in udienza con un solo difensore individuato dal COA o con un difensore d'ufficio. Per il rispetto della privacy, negli elenchi che saranno trasmessi i nomi degli imputati dovranno essere oscurati.

I ruoli delle udienze con l'indicazione dell'orario di trattazione dovranno essere affissi alla porta dell'aula e consegnati al personale addetto alla sicurezza per l'affissione in diverse posizioni nelle bacheche del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ubicate nell'atrio.

Nell'effettuare i rinvii per tutti i processi deve essere previsto l'orario di chiamata inerente all'udienza di rinvio.

I magistrati sono tenuti al massimo rispetto dei tempi di invio degli elenchi prima indicati e dell'orario di inizio dell'udienza e dovranno impartire in aula tutte le opportune disposizioni al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati tra le persone e consentire il rispetto, fra tutti i presenti, delle distanze indicate dall'Autorità Sanitaria e della capienza massima dell'aula, tenendo preferibilmente le udienze a porte chiuse.

Al fine di evitare assembramenti si sensibilizzano gli avvocati a non accedere all'Ufficio ove tempestivamente avvisati, nei termini suddetti, del rinvio dei processi, ed a dissuadere i propri assistiti dal farsi accompagnare da congiunti.

Per i processi che vedono un numero elevato di parti i giudici dovranno prima dell'udienza prevedere il rinvio ad una data in cui sia reperibile un'aula capace di contenere tutte le parti in sicurezza, anche presso l'aula bunker di v.le Calabria o mediante l'attivazione del videocollegamento tra due aule del Cedir che siano disponibili. Il rinvio verrà comunicato nei termini suddetti all'Ordine degli avvocati ed effettuato all'udienza con la partecipazione di un unico difensore d'ufficio o su delega.

Il deposito di atti a mezzo p.e.c.

Di notevole importanza sembra essere la disciplina introdotta dal comma 4 della disposizione in commento. In essa, infatti, si prevede - fino alla scadenza del termine *ex art. 1 d.l. 19/2020, conv. in legge 35/2020, ossia il 31 gennaio 2021* - una modalità di deposito a mezzo *posta elettronica certificata per tutti gli atti, documenti o istanze* che siano *diversi* da quelli indicati nei commi 1 e 2. A tale scopo dovrà ovviamente essere utilizzato un indirizzo p.e.c. inserito del Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Tale deposito deve essere effettuato presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di Reggio Calabria quanto alla sezione Gip_Gup:

depositoattipenali.tribunalegipgup.reggiocalabria@giustiziacert.it

Si rinvia alla parte generale quanto agli atti che è possibile depositare a messo pec.

SEZIONE CORTE DI ASSISE

Per quanto attiene le udienze in Corte d'Assise, ai sensi del comma 4 dell'art. 23 del decreto legge per gli imputati detenuti, internati o sottoposti a custodia cautelare, esse si svolgeranno mediante collegamento a distanza utilizzando gli strumenti della videoconferenza o collegamenti da remoto individuati o regolati con provvedimento dei DIGSIA del Ministero della Giustizia.

Qualora il proposto sia sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, verrà disposta la traduzione, a meno che non venga richiesta la partecipazione a distanza utilizzando il programma Teams e in tal caso il collegamento avverrà solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.

Una volta verificata la regolare costituzione delle parti e l'effettività del collegamento tra i vari partecipanti all'udienza la Corte dovrà dare atto a verbale che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

L'ausiliario del giudice presente nell'aula di udienza dovrà dare atto nel verbale delle modalità di collegamento da remoto utilizzato, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art.137 comma 2 c.p.p. o di vistarlo, ai sensi dell'art.483 comma 1 c.p.p. nonché del consenso dell'imputato.

Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la piattaforma teams attiva della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. La traccia audio verrà poi salvata ed inserita in un supporto informatico che verrà allegato al fascicolo e quindi rimossa dalla piattaforma. Gli atti, i documenti e le istanze, ove prodotti a mezzo piattaforma teams nel corso dell'udienza, verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla piattaforma attivata in "Teams".

Nel caso in cui si renda necessario svolgere procedere all'esame di testimoni o periti non sarà possibile svolgere l'udienza con le suddette modalità tranne che le parti non vi consentano.

Per quanto riguarda la partecipazione dei giudici popolari, secondo le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura, nei casi normativamente previsti, potranno essere invitati a partecipare, tanto alla camera di consiglio quanto all'udienza, attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA, tramite "invito" trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito *link*.

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

Per svolgimento delle udienze esse verranno organizzate in modo tale che ogni procedimento venga chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale adeguato tra l'uno e l'altro, tenuto conto della natura e della complessità del procedimento.

L'orario verrà preventivamente comunicato al consiglio dell'ordine agli avvocati a cura della cancelleria e il ruolo di udienza, con indicazione dell'orario, verrà affisso fuori dall'aula.

Quanto alle modalità di svolgimento delle udienze, quelle in cui il proposto è detenuto si svolgeranno ai sensi del comma 4 dell'art. 23 mediante videoconferenze o collegamenti da remoto individuati o regolati con provvedimento dei DIGSIA del Ministero della Giustizia.

Per i proposti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari verrà disposta la traduzione a meno che non venga richiesta la partecipazione a distanza utilizzando il programma Teams e in tal caso il collegamento avverrà solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.

Nel caso in cui il difensore intenda partecipare con modalità Teams, fino a cinque giorni prima del giorno fissato per l'udienza dovrà trasmettere alla cancelleria del giudice l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato tramite "invito" contenente apposito *link* per il collegamento di udienza con l'operativo TEAMS. Inoltre il difensore verrà informato dalla cancelleria trasmesso per PEO (posta elettronica ordinaria).

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, fino a 24 ore prima dell'udienza in merito alle modalità di partecipazione, si intenderà che lo stesso partecipa dall'aula di udienza.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Per quanto attiene l'Ufficio del Giudice di Pace si dispone quanto segue:

UDIENZE SETTORE CIVILE

- 1. Non saranno trattati, e saranno differiti con decreto d'ufficio e prima dell'udienza, gli interrogatori formali e le prove testimoniali nei processi che non presentino caratteri di urgenza;**
- 2. La trattazione delle cause è limitata al numero di non più di dieci per udienza, almeno di massima, e fatti salvi limitati superamenti del suddetto numero per motivate ragioni di urgenza;**
- 3. La scelta delle cause da trattare deve rispondere ai criteri di priorità già fissati nel decreto presidenziale n. 1268/2020;**
- 4. La trattazione delle cause deve essere organizzata in fasce orarie da comunicarsi a cura della cancelleria alle parti almeno cinque giorni prima dell'udienza e deve essere organizzata in modo tale da evitare assembramenti, e affollamento dei locali e degli spazi dell'ufficio giudiziario interessato;**
- 5. Le udienze dovranno svolgersi unicamente nelle tre aule a suo tempo indicate dal RSSP come compatibili con il rispetto delle prescrizioni sanitarie; laddove nella medesima giornata tengano udienza più di tre giudici, le udienze di ciascuno all'interno della stessa aula dovranno svolgersi l'una dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e l'altra dalle ore 11.15 alle ore 13.00;**
- 6. Le controversie che non sarà possibile trattare, e che sono fissate nelle prossime udienze in numero superiore a quello indicato come massimo, saranno differite con decreto motivato tempestivamente comunicato ai difensori almeno qualche giorno prima dell'udienza, in modo da evitare l'accesso agli uffici giudiziari degli avvocati e delle parti delle cause differite.**

UDIENZE SETTORE PENALE

- 1. La trattazione dei processi deve essere organizzata in fasce orarie e deve essere organizzata in modo tale da evitare assembramenti e affollamento dei locali e degli spazi dell'ufficio giudiziario interessato;**
- 2. Le udienze dovranno svolgersi unicamente nelle aule a suo tempo indicate dal RSSP come compatibili con il rispetto delle prescrizioni sanitarie e non potranno essere presenti nell'aula un numero di soggetti superiore a quelli consentiti;**
- 3. Si fisseranno e verranno trattati un numero di processi pari a circa 25 per ogni udienza in modo da assicurare la trattazione dei procedimenti e ridurre al massimo i rinvii e la durata delle udienze;**
- 4. Ad inizio udienza, dalle ore 9,00 alle ore 10,00, saranno fissati e chiamati immediatamente i procedimenti in prima udienza ed effettuati i rinvii necessari per difetti di notifica o per documentati impedimenti assoluti dei difensori o delle parti. A seguire (a partire dalle ore 10 circa) verranno chiamati i processi per la discussione e quelli con la calendarizzazione di prove testimoniali (dando in tal caso precedenza ai processi più risalenti o a quelli aventi ad oggetto reati vicini alla prescrizione);**

5. ai sensi dell'art. 24 del D.L. 149/2020, fino al 31 gennaio 2021, verranno sospesi i processi durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso, citati a comparire «quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Salute»;

6. in caso di rinvio di cui sopra l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni;

ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE CANCELLERIE

I servizi di cancelleria sono garantiti nei termini e con le modalità seguenti:

- **accesso per il deposito degli atti:** gli avvocati segnaleranno via mail (gdp.reggiocalabria@giustizia.it) o pec (gdp.reggiocalabria@giustiziacert.it) la necessità di accedere all'ufficio per il deposito di atti almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza. Nella comunicazione dovrà essere indicato il tipo di atto da depositare, la data di scadenza dello stesso e l'eventuale procedimento già in essere. L'ufficio risponderà alla richiesta indicando il giorno e l'ora in cui sarà possibile l'accesso. Sarà comunque consentito l'accesso nell'Ufficio di una sola persona alla volta, entro l'orario di apertura indicato al punto che precede;

- **richiesta copie:** analogamente a quanto sopra concordato, anche per le richieste di copia degli atti, sia conformi che informali, l'avvocato procederà a richiedere le stesse via mail (gdp.reggiocalabria@giustizia.it) o pec (gdp.reggiocalabria@giustiziacert.it). La cancelleria provvederà al rilascio delle copie comunicando il giorno, l'ora fissati per il ritiro, nonché l'importo dei diritti di cancelleria necessari. Eventuali urgenze verranno gestite compatibilmente con il rispetto delle nuove modalità di accesso agli uffici.

- **visione fascicoli ed atti:** al fine di evitare quanto più possibile l'affluenza agli uffici di cancelleria, si invitano gli avvocati a limitare le richieste di visione dei fascicoli ai casi assolutamente necessari. Anche in questo caso saranno utilizzate le modalità operative sopra indicate.

Reggio Calabria, 12 novembre 2020

Il Presidente
Dr.ssa Mariagrazia Lisa Arena

